SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» **(174)**, d'iniziativa del senatore Pieralli ed altri senatori

«Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» **(912)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 912; assorbimento del disegno di legge n. 174)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
ANDERLINI *(Sin. Ind.)* 14, 16
ENRIQUES AGNOLETTI (*Sin. Ind.*) 14, 16
ORLANDO *(DC), relatore alla Commissione* *Pag.* 3, 4, 5 e *passim*
PASQUINI (*PCI*) 3, 11
PIERALLI (*PCI*)) ..... 3, 10, 16 e *passim*
RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 4, 5, 7 e *passim*
SALVI (*DC*)) ..... 2, 4, 5 e *passim*

«Riordinamento dell'Istituto italo-africano» **(945)**, d'iniziativa del senatore Orlando ed altri senatori

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 20, 21
PASQUINI (*PCI*) 21
ORLANDO *(DC), relatore alla Commissione* .. 21

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» (174), d'iniziativa del senatore Pieralli ed altri senatori

«Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» (912)
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 912; assorbimento del disegno di legge n. 174)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» (174), d'iniziativa dei senatori Pieralli, Pasquini, Gozzini e Rasimelli e: «Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze».

Ricordo ai colleghi che in relazione a tali provvedimenti è già stata svolta la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

È stato proposto che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 912. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 912.

Art. 1.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e all'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è ristrutturato a norma della presente legge, conservando la stessa denominazione e la stessa sede.

È approvato.

Art. 2.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare è l'organo tecnico-scientifico di consulenza e di assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale.

Come tale l'Istituto collabora, in particolare, con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per il perseguimento dei compiti istituzionali indicati nel successivo articolo 3.

SALVI. Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento al primo comma di tale articolo. Sia nella relazione introduttiva sia nella stesura degli articoli si dice infatti che l'Istituto agronomico per

l'Oltremare di Firenze è particolarmente legato al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, ma ad esso è riconosciuta anche una propria autonomia tanto è vero che può sia prendere contatti con le università, sia svolgere attività di studio e di ricerca per conto di altre amministrazioni dello Stato, nonchè di enti, istituti ed organismi nazionali o esteri. Inoltre, alle spese relative alla ristrutturazione di tale Istituto si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in apposito capitolo del Ministero del tesoro e quindi anche sotto questo aspetto esso gode di una certa autonomia.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, vorrei proporre il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 2: «L'Istituto agronomico per l'oltremare è organismo tecnico-scientifico di ricerca, sperimentazione e azione nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale».

PIERALLI. Francamente, signor Presidente, nel disegno di legge da me presentato insieme ad altri colleghi ero partito da tutt'altro punto di vista, addirittura, infatti avevo previsto un accorpamento di tale Istituto nel Ministero degli affari esteri, mentre con l'emendamento testè presentato dal senatore Salvi si verrebbe ad accentuare una lontananza che non mi convince affatto. Per tale motivo, lascerei la dizione contenuta nel testo originario.

PASQUINI. Mi associo a quanto detto dal senatore Pieralli.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Personalmente, non ne farei una questione di principio, se cioè si debba accentuare l'aspetto relativo all'autonomia di cui gode l'Istituto oppure il fatto che esso debba considerarsi come un organo interno del Ministero degli affari esteri, il che obiettivamente non è a giudicare sia dalla struttura del disegno di legge in esame, che dalla legge n. 1612 del 1962, anche se in quest'ultima, ai fini del finanziamento, si andava in direzione del bilancio del Ministero degli affari esteri. Certo è comunque che tale istituto è stato creato principalmente per fornire assistenza e consulenza al Ministero degli affari esteri.

Pertanto, credo che si possa arrivare, senza volere per forza di cose conciliare l'inconciliabile, a una specie di *contaminatio*, nel senso che si può dire che l'Istituto è organo tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale, del Ministero degli affari esteri. In tal modo, si viene a stabilire che esso è un organo tecnico-scientifico, che esercita funzioni di assistenza e consulenza per il Ministero degli affari esteri, le quali non si esauriscono quindi nell'ambito di un rapporto esclusivo con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Una dizione di questo genere credo sia comprensiva di tutti e due gli aspetti.

PRESIDENTE. In sostanza quindi la proposta del relatore si risolve in un emendamento così formulato: «L'Istituto agronomico per l'oltremare è organo tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale, del Ministero degli affari esteri».

SALVI. I compiti dell'istituto, specificati negli articoli che seguono, sono però compiti che vanno al di là della stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri; è previsto ad esempio un collegamento con il Ministero dell'agricoltura, vi è la possibilità di svolgere attività di studio per conto di altre amministrazioni pubbliche nonchè di enti ed organismi nazionali od esteri.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Ma il fatto che si attribuisca alle funzioni di consulenza ed assistenza un legame con il Ministero degli affari esteri non esclude che possano essere esercitate anche in altre direzioni le attività previste dal successivo articolo 3. Pertanto, facendo questa specie di *contaminatio*, noi realizziamo due obiettivi: da una lato, facciamo dell'Istituto un organo tecnico-scientifico puro e semplice, che ha quindi la possibilità di esercitare questo suo ruolo anche indipendentemente da un rapporto «costretto» con il Ministero degli affari esteri; dall'altro però indichiamo che esso svolge funzioni di consulenza ed assistenza nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale, per il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Riassumendo, quindi, gli aspetti del problema sono due: in primo luogo, la presenza o meno dell'articolo che, se l'italiano non è cambiato, ha una sua importanza e cioè «l'istituto agronomico per l'oltremare è organo...» anzichè «è l'organo...».

In secondo luogo, si propone di spostare le parole «del Ministero degli affari esteri» alla fine del primo comma dello stesso articolo, precedute da una virgola.

Quindi l'emendamento del relatore riformulerebbe il primo comma dell'articolo 2 nel seguente modo: «L'Istituto agronomico per l'Oltremare è organo tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale, del Ministero degli affari esteri».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si potrebbe cambiare: «del» con: «per» e risolvere il problema.

SALVI. Rimango favorevole all'emendamento da me presentato.

Non si tratta infatti di una questione secondaria se consideriamo tutto il dibattito che si svolge sugli strumenti per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

A mio avviso – lo ribadisco – acquista in questo caso valore di principio l'omissione normativa del collegamento fra l'Istituto agronomico per l'Oltremare e il Ministero degli affari esteri. Infatti non è detto che tale organo non possa in futuro svolgere un lavoro di consulenza anche a favore di altri Ministeri, quali quello dell'agricoltura o quello della difesa. Del resto, lo stesso Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del – e sottolineo «del» – Ministero degli affari esteri non svolge forse funzioni di consulenza con quello dell'agricoltura?

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Nell'emendamento da me presentato avrei potuto anche omettere «del Ministero degli affari

esteri» e lasciare soltanto il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, ma così facendo si entrerebbe in aperta contraddizione con la legge del 26 ottobre 1962, n. 1612, che non è stata abrogata e che anzi viene in qualche modo richiamata e arricchita dal provvedimento oggi al nostro esame. Quindi, la «formula», diciamo così, che ho cercato di estrapolare mi sembra che garantisca in qualche modo una funzione specifica all'Istituto agronomico per l'Oltremare che è un organo tecnico-scientifico, e naturalmente attribuisca funzioni di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura al Ministero degli affari esteri, in stretta collaborazione con lo stesso Dipartimento.

Il fatto poi che l'articolo 3 definisca soltanto i compiti dell'Istituto non esclude certo che possa collaborare anche con altri organismi e per altre materie che non sono di diretta spettanza del Ministero degli affari esteri o dello stesso Dipartimento. Quindi pregherei il collega Salvi di aderire alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2.

SALVI. Senatore Orlando, non mi sento di aderire a questa formulazione.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Vorrei brevemente dire che la *ratio* del provvedimento oggi al nostro esame è, come è stato già ricordato, quella di accentuare un più stretto collegamento tra questo organo e il Ministero degli affari esteri per la politica di cooperazione nel campo dell'agricoltura. Certamente il disegno di legge n. 912 prevede in generale anche una certa autonomia, pur sempre normata in disposizioni legislative e quindi neanche posta in discussione dall'articolo 11.

Mi sembra importante usare la locuzione «per il Ministero degli affari esteri» e non altre per una questione d'italiano, giacchè se affermiamo che l'Istituto agronomico per l'Oltremare è un organo di consulenza, quest'ultima si fa per qualcuno altrimenti tale Istituto resterebbe un organo di consulenza autonomo, cosa che contrasta con lo spirito dell'intero provvedimento.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Contrasta innanzitutto con l'articolo 1. A questo punto, vorrei rileggere il mio emendamento, comprensivo della proposta avanzata dal Sottosegretario: «L'Istituto agronomico per l'Oltremare è organo tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale, per il Ministero degli affari esteri».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti innanzitutto l'emendamento del senatore Salvi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, comprensivo del sub-emendamento formale del rappresentante del Governo, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

Sono compiti dell'Istituto:

a) elaborare programmi di ricerche, fornire pareri, studiare soluzioni tecniche e scientifiche, predisporre ed attuare le iniziative, i programmi ed i progetti operativi ad esso affidati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo dell'area tropicale e subtropicale, anche ai fini della lotta contro la fame nel mondo;

b) esercitare la vigilanza ed il controllo, per conto del predetto Dipartimento, sull'esecuzione di iniziative e di programmi di cooperazione allo sviluppo, concernenti i settori di cui alla precedente lettera *a*);

c) rappresentare il predetto Dipartimento, su delega del competente direttore generale, nelle sedi scientifiche, in Italia o all'estero, in cui vengano trattati argomenti comunque interessanti l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e la lotta contro la fame nel mondo;

d) provvedere allo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo articolo 4 ed all'eventuale concessione di borse di studio per la frequenza dei relativi corsi;

e) curare la raccolta ed il coordinamento dei dati disponibili a livello mondiale interessanti l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e la lotta contro la fame nel mondo, nonchè le iniziative e le attività italiane in detti settori, assumendo, anche di propria iniziativa, opportuni contatti con enti, istituti od organismi in grado di fornire i predetti dati;

f) promuovere e curare la pubblicazione di opere, di riviste, di monografie e di studi specializzati nei settori di sua competenza;

g) gestire aziende o centri agrari sperimentali, in Italia e all'estero, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) svolgere, anche d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le attività di ricerca atte a verificare, controllare, sperimentare ed arricchire le cognizioni occorrenti all'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'Istituto può inoltre svolgere attività di studio e di ricerca per conto di altre amministrazioni pubbliche, nonchè di enti, istituti ed organismi nazionali od esteri.

Per l'adempimento delle attività di cui al primo comma, lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), e al secondo comma del presente articolo, l'Istituto può essere autorizzato, di volta in volta, dal predetto Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo a stipulare convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, numeri 3 e 5, della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

All'articolo 3 è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, alla lettera *h*), dopo le parole: «le attività di ricerca», le seguenti: «anche nel campo della genetica».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento si illustri da sè.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli tropicali e subtropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al comma precedente l'Istituto e le Università statali promuovono accordi, ai fini della organizzazione e dello svolgimento, con l'osservanza delle norme sull'istruzione universitaria, di corsi di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline che coinvolgono i settori di intervento e di interesse dell'Istituto.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e le Università interessate ed approvate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

L'Istituto può provvedere all'organizzazione di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura tropicale e subtropicale, cui sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di perito agrario o di agrotecnico ovvero di un titolo di studio rilasciato da istituto di istruzione estero ad indirizzo agrario avente riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico del proprio Stato e dichiarato equipollente, ai fini dell'ammissione stessa, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto può inoltre provvedere allo svolgimento, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione o con altre amministrazioni o istituzioni italiane, comunitarie o estere, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, di corsi liberi di insegnamento e di aggiornamento nelle discipline attinenti ai settori di intervento e di interesse dell'Istituto medesimo ed al rilascio dei relativi attestati finali.

È approvato.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 5.

All'Istituto è preposto un direttore generale, il cui incarico è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto stabilisce la durata dell'incarico, eventualmente rinnovabile.

Il direttore generale può essere scelto tra funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, o equiparato, da collocare fuori ruolo, oppure tra professori universitari particolarmente qualificati in campo agrario, da collocare in aspettativa con assegni, ovvero tra direttori di istituti pubblici di ricerca nel settore agrario, secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento.

Il direttore generale dirige e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alle sue dipendenze il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinchè esse si svolgano in conformità alle norme di legge e di regolamento.

In particolare il direttore generale:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di cui al successivo articolo 6;

b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del comitato citato.

Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al comitato stesso, per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emedamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-*bis*.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

"Fanno parte del Comitato anche il direttore generale e il vice direttore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9

e il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze"».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo si illustra da sè.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 5-*bis*, proposto dal relatore, su cui il rappresenntante del Governo si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un comitato composto:

a) dal direttore generale, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Ministero degli affari esteri, di cui uno in rappresentanza della Direzione generale del personale e dell'amministrazione;

c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) da due membri designati dal Ministero del tesoro, di cui uno dalla Ragioneria generale dello Stato;

f) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze;

g) da un membro designato dal comune di Firenze;

h) da un membro designato dalla facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

I membri del comitato, che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione delle rispettive amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Segretario del comitato è un impiegato di ruolo dell'Istituto con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, nominato dal direttore.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento tende a modificare la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6 per meglio specificarla con l'aggiunta delle parole: «nell'ambito della facoltà di agraria dell'università di Firenze», e a sopprimere le lettere *g*) e *h*) dello stesso primo comma.

PIERALLI. Non concordo con il relatore per quanto riguarda la sua proposta di soppressione della lettera *g*), cioè il riferimento al membro designato dal comune di Firenze, e al riguardo il mio emendamento tende a lasciare l'indicazione del comune e ad aggiungere «e un membro designato dalla Regione toscana».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Come relatore mi dichiaro contrario a questo emendamento.

PIERALLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a modificare come sopra la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6 con la conseguente soppressione della lettera *h*).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, sempre presentato dal relatore, tendente a sopprimere la lettera *g*) del primo comma dell'articolo 6.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 così come risulta modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Art. 7.

Il comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno sette membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno cinque membri.

Le funzioni del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal comitato, integrato, all'uopo, da quattro rappresentanti del personale dell'Istituto, eletti dal personale stesso.

SALVI. Signor Presidente, a mio avviso sarebbe opportuno sopprimere al secondo comma l'inciso: «In caso di parità prevale il voto del Presidente» in quanto non è detto che esista la figura del Presidente.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe meglio specificare che, nel caso di parità, dovrebbe prevalere il voto del direttore dell'Istituto.

SALVI. Cioè in base all'articolo 6, lettera *a*), laddove è previsto che l'Istituto è presieduto dal direttore generale.

PASQUINI. Secondo me per presidente deve essere inteso quello della riunione.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'ultimo comma dell'articolo 5 è scritto che il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale. La riunione può anche essere presieduta dal vice direttore generale e quindi non possono sorgere dubbi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo del Governo.

È approvato.

Art. 8.

Le funzioni della commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una commissione composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, o equiparato, che la presiede, dal direttore generale dell'Istituto e da un impiegato di ruolo dell'Istituto stesso con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Altro impiegato di ruolo dell'Istituto con qualifica funzionale non inferiore alla settima esercita le funzioni di segretario della commissione.

I componenti della commissione e il segretario, unitamente ad un supplente per ciascuno di essi, sono nominati all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri.

È approvato.

Il relatore Orlando ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, un articolo aggiuntivo.

Ne do lettura:

Art. 8-*bis*.

Il direttore e il comitato di cui agli articoli 5 e 7 sono affiancati da un comitato scientifico con funzioni consultive, composto da sei esperti particolarmente competenti sui problemi dell'agricoltura tropicale e subtropicale e della desertificazione, nominati:

a) uno dal Ministero degli affari esteri;

b) uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) uno dal Ministero della pubblica istruzione;

d) uno dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dall'Università di Firenze, facoltà di agraria;

f) uno dal Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri per la durata di quattro anni e possono essere sostituiti dalle amministrazioni, enti ed organismi, che li hanno designati, a titolo definitivo.

Il comitato consultivo è convocato dal direttore dell'Istituto almeno tre volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del comitato di cui all'articolo 7 ne chieda la convocazione.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8-*bis*, proposto dal relatore.

È approvato.

CAPO III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 9.

Per l'attuazione dei suoi compiti l'Istituto è provvisto di proprio personale.

Il personale di ruolo dell'Istituto è quello risultante dalla tabella allegata.

Al personale indicato alla lettera B di detta tabella si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al restante personale si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento. Ne do lettura:

Al quarto comma, dopo le parole: «civili dello Stato» aggiungere le seguenti: «, a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il solo scopo dell'emendamento è quello di far salva l'applicazione della legge-quadro sul pubblico impiego.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del relatore al quarto comma aggiuntivo delle parole: «a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Art. 10.

Il personale di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge transita nei ruoli dell'Istituto nelle corrispondenti qualifiche funzionali di cui alla tabella annessa alla presente legge, salvo l'inquadramento definitivo cui si procederà ai sensi dell'articolo 3, secondo comma e seguenti, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale di ruolo dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge già appartenente alla carriera direttiva, ruolo scientifico, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, nonchè i primi dirigenti con funzioni di direttori di laboratorio di cui alla tabella II, quadro *E*, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno inquadrati nelle corrispondenti qualifiche di cui alla lettera B della tabella allegata alla presente legge, previo superamento di concorsi consistenti in una prova scritta ed una prova orale.

Le modalità di svolgimento dei concorsi e la composizione della commissisone giudicatrice saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non superi i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo conserva ad esaurimento la posizione giuridica e economica di cui è in godimento, fatta salva la normale progressione economica.

Per particolari esigenze di servizio, e d'intesa col Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di personale del Ministero degli affari esteri, collocato a disposizione ai sensi degli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ovvero di altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando, nei limiti, complessivamente, di 15 unità.

SALVI. Vorrei presentare un emendamento al terzo comma dell'articolo 10, tendente ad inserire dopo le parole: «del Ministro degli affari esteri» le altre: «di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

A mio parere, cioè, poichè la commissione giudicatrice può essere composta anche di professori universitari ed esperti, è necessario che essa venga scelta di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ANDERLINI. L'unica possibile obiezione è che in questo modo si allungano i tempi.

ENRIQUES AGNOLETTI. Concordo con il senatore Anderlini.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo è favorevole alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Salvi al terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 11.

I mezzi finanziari dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono costituiti:

a) da uno stanziamento ordinario dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) da eventuali contributi ordinari e straordinari di amministrazioni o di enti pubblici;

c) da eventuali contributi, lasciti, donazioni di enti, istituti, organismi e persone fisiche o giuridiche private, nazionali od estere;

d) dai proventi delle tasse di iscrizione e di frequenza ai corsi di cui all'articolo 3, lettera *d*) di pubblicazioni e di altre attività dell'Istituto, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 3, secondo comma;

e) dai redditi dell'azienda agraria sperimentale, delle serre e degli altri beni in dotazione o in uso all'Istituto.

È approvato.

Art. 12.

Le spese correnti dell'Istituto sono costituite:

a) dalle spese inerenti al personale dell'Istituto;

b) dalle spese per il normale funzionamento e lo sviluppo dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, nonchè per la manutenzione dei relativi immobili, mobili e materiali di arredamento;

c) dalle spese per la conduzione dell'azienda agraria sperimentale e delle serre;

d) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di studio ed operative, di cui al precedente articolo 3;

e) da ogni altra spesa prevista da specifiche disposizioni di legge;

f) dalle spese per la pubblicazione di opere e di periodici.

Nello stato di previsione dell'Istituto può essere iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli articoli di spesa che si rendano necessari nel corso dell'anno finanziario. Tale fondo è utilizzabile con le modalità previste per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto. L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione dell'Istituto è condotta nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, salvo quanto disposto ai successivi commi.

Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. A tale effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

L'Istituto agronomico è tenuto alla presentazione di rendiconti trimestrali alla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze, nei modi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relative disposizioni regolamentari.

L'ufficio della Ragioneria regionale, effettuato il controllo di sua competenza, trasmette i rendiconti stessi alla Corte dei conti, in conformità alle norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il bilancio preventivo di competenza e di cassa e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono allegati allo stato di previsione ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Per l'attuazione da parte dell'Istituto dei progetti affidati e finanziati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si applicano le norme previste dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, nei limiti e secondo le modalità stabiliti nelle convenzioni e nei contratti conclusi, di volta in volta, tra l'Istituto e il predetto Dipartimento.

L'Istituto conserva in uso gli immobili, l'azienda agraria sperimentale e gli altri beni di proprietà dello Stato e provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili del suo patrimonio.

Un impiegato di ruolo dell'istituto è incaricato delle funzioni di consegnatario-economo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, che approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

Prima di passare all'esame di questo articolo e dei relativi emendamenti, do lettura del parere espresso in merito dalla Commissione bilancio:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ribadisce il parere favorevole sul testo, ma esprime l'osservazione secondo cui sarebbe opportuno inserire all'articolo 13, dopo il sesto comma, il seguente comma:

"In corrispondenza delle somme che annualmente affluiscono all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per gli esercizi finanziari interessati".

Quanto poi agli emendamenti presentati a firma del relatore Orlando, la Commissione non si oppone al loro ulteriore *iter*».

ANDERLINI. L'emendamento proposto dalla 5ª Commissione non mi trova d'accordo: non si capisce infatti perchè il Ministero del tesoro debba intervenire a modificare il bilancio di un istituto dotato di un suo margine di autonomia. Inoltre, in tal modo si rischia di paralizzare, in attesa che vengano emessi i decreti, tutta l'attività dell'ente.

PIERALLI. Se ho ben capito, il calcolo è un altro e cioè si prevede la possibilità per il Ministero del tesoro di intervenire sulle somme che affluiscono all'istituto.

ENRIQUES AGNOLETTI. Anch'io sono contrario ad accogliere un emendamento siffatto.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. A mio parere, tale emendamento introdurrebbe una norma pleonastica.

PRESIDENTE. Faccio notare agli onorevoli colleghi che nel parere della 5ª Commissione si dice «sarebbe opportuno inserire... il seguente comma», il che quindi non costituisce per noi un vincolo pregiudiziale. Pertanto, se nessuno ritiene di far proprio l'emendamento, esso non verrà neppure messo in votazione.

Resta invece da esaminare l'emendamento del senatore Orlando all'articolo 13 tendente ad aggiungere, dopo l'ottavo comma, i seguenti due commi:

«I finanziamenti destinati alla esecuzione di progetti affidati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo affluiscono nella cassa dell'Istituto agronomico e sono depositati in un conto infruttifero intestato a ciascun progetto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze.

Le spese che gravano sui singoli progetti devono essere giustificate mediante presentazione di rendiconti trimestrali alla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze la quale, effettuato il controllo di sua competenza, trasmette i rendiconti stessi alla Corte dei conti e al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore aggiuntivo dei due commi testè letti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato.

È approvato.

Art. 14.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, il relativo regolamento di esecuzione contenente, fra l'altro, disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, alle modalità per il suo funzionamento e per l'accesso ai suoi ruoli.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore. Ne do lettura:

Al primo comma, sostituire: «un anno» con: «otto mesi».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente l'emendamento si illustra da sè.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 650 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame dell'allegato di cui do lettura:

TABELLA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

A) *Personale dirigenziale*:

Dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'Istituto	1
Dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale dell'Istituto	1
1° Dirigente	1

B) *Personale addetto alla ricerca*:

Direttore di sezione (ex direttore di laboratorio)	4
Ottavo livello (sperimentatore o ex direttore aggiunto di laboratorio)	4
Settimo livello (sperimentatore o ex vice direttore aggiunto di laboratorio)	12

C) *Personale amministrativo*:

a) Personale direttivo:

ottavo livello (ex direttore aggiunto di divisione)	1
settimo livello (ex direttore di sezione)	2

b) Personale di concetto:

settimo livello (ex segretario capo, ex bibliotecario capo, ex contabile capo)	4
sesto livello (ex segretario, ex bibliotecario, ex contabile)	4

c) Personale esecutivo:

quinto livello (ex coadiutore principale ruolo d'ordine)	3
quarto livello (ex coadiutore ruolo d'ordine)	7

d) Personale ausiliario:

terzo livello (ex commesso capo, ex autista capo, ex preparatore capo)	2
secondo livello (ex commesso, ex autista, ex preparatore)	5

D) *Personale tecnico*:

a) Personale di concetto:

settimo livello (ex esperto agrario capo, ex tecnico capo, ex disegnatore capo)	6
sesto livello (ex esperto agrario, ex tecnico, ex disegnatore)	14

b) Personale esecutivo:

quinto livello (ex coadiutore tecnico)	5

E) *Personale operaio*:

quinto livello (ex operaio capo)	1
quarto livello (ex operaio specializzato)	1
terzo livello (ex operaio qualificato)	2
secondo livello (ex operaio comune)	2
	82

A questa tabella è stato presentato dal relatore un emendamento. Ne do lettura:

Alla lettera B) alla prima alinea sostituire «4» con: «8».

Alla lettera C) alla lettera *b*) prima alinea sostituire «4» con: «3», alla seconda alinea sostituire «4» con: «3».

Alla lettera C), lettera *c*) alla seconda alinea sostituire «7» con: «6».

Alla lettera D), lettera *a*) alla seconda alinea sostituire «14» con: «13».

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei chiedere se anche su tale emendamento si è espressa la 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Si, senatore Orlando; infatti, stavo per leggere il parere della 5ª Commissione:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ribadisce il parere favorevole sul testo, ma esprime l'osservazione secondo cui sarebbe opportuno inserire all'articolo 13, dopo il sesto comma, il seguente comma:

"In corrispondenza delle somme che annualmente affluiscono all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per gli esercizi finanziari interessati".

Quanto poi agli emendamenti presentati a firma del relatore Orlando, la Commissione non si oppone al loro ulteriore *iter*».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Vorrei sapere se il senatore Orlando ha valutato il fatto che la *ratio* della tabella così come è concepita prevede che vi siano quattro direttori di sezione di ricerca coadiuvati ognuno da quattro ricercatori. Con il suo emendamento si avranno invece 8 direttori di sezione addetti alla ricerca.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Noi possiamo prevedere un certo organico, ma non è detto che lo si debba coprire interamente.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* In questo momento la mia preoccupazione è che così agendo vengano frammentate e sminuite le singole sezioni di ricerca.

PIERALLI. Sono favorevole alle modifiche che si introducono alla Tabella delle dotazioni organiche dell'Istituto agronomico per l'Oltremare con l'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore modificativo delle lettere B), C) e D) della tabella allegata, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme la tabella così emendata.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 912 nel suo complesso, nel testo modificato, facendo presente che nella fase di coordinamento verrà mutata la numerazione degli articoli e che il riferimento all'articolo 6, operato alla lettera *a*) del 5° comma dell'articolo 5, deve intendersi quale riferimento all'articolo 7.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 174 resta assorbito.

«Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945), d'iniziativa del senatore Orlando ed altri senatori

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» d'iniziativa dei senatori Orlando, Salvi, Butini, D'Onofrio, Colombo Svevo e d'Amelio.

Do notizia che è pervenuta dalla 1ª Commissione permanente la richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere. Propongo di accordare sette giorni di tempo.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Informo i colleghi che è stato presentato un emendamento all'articolo 2, che recita:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Quest'ultimo è nominato dal Consiglio di amministrazione che, a tal fine, sceglie fra una terna di nomi indicati dal Ministero degli affari esteri. La durata dell'incarico è di cinque anni, rinnovabili una sola volta».

PASQUINI. Signor Presidente, propongo che il parere della 1ª Commissione riguardi anche gli emendamenti presentati.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Concordo con tale richiesta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Rinvio la discussione del disegno di legge n. 945 ad altra data.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO